

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ascierio, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carli, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgietti Giancarlo, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ascierio, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Carli, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VITALI: « Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento » (5163);

DORINA BIANCHI: « Assegnazione di un contributo all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti per la realizzazione e la gestione del Centro per l'autonomia e la mobilità » (5164);

MONTECCHI: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti limitazioni nella guida per i neopatentati » (5165).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FASSINO ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza »

(5135) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

COSSA e NICOLOSI: « Disposizioni per agevolare il matrimonio tra cittadini italiani e cittadini stranieri » (5097) *Parere delle Commissioni I e III;*

ANNUNZIATA: « Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti ittici » (5103) *Parere delle Commissioni I, X, XIII e XIV.*

VIII Commissione (Ambiente):

BUONTEMPO: « Proroga del termine della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili per finita locazione » (5092) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII.*

XI Commissione (Lavoro):

LION: « Disposizioni in favore del personale civile in servizio presso la base della Marina militare di Messina » (5089) *Parere delle Commissioni I, IV, V e IX.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 222 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 481), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 223 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 482), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 558 del codice di procedura penale, nonché degli articoli 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal tribunale di Firenze;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 224 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 483), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 19 luglio 2004, sentenza n. 236 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 491), con la quale:

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi da 1 a 4, della medesima legge, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna in riferimento agli articoli 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e agli articoli 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto speciale per la Sardegna;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della medesima legge, sollevata dalla provincia autonoma di Trento e dalle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, all'articolo 20 dello statuto speciale della regione Sicilia, articolo 44 dello statuto speciale di autonomia della regione Valle d'Aosta e all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Con lettera in data 19 luglio 2004, sentenza n. 237 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 492), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale

della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del comune di Ascea in Comune di Ascea-Velia);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 227 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 484) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera *i*), 3, comma 1, lettera *l*), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 228 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 485) con la quale:

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi del 2001, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione; dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla provincia dal titolo VI dello statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione delle medesime norme indicate al precedente n. 1 del dispositivo, nonché dell'articolo 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 1, del predetto decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 229 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 486) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del

servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 230 dell'8-16 luglio (doc. VII, n. 487) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 231 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 488) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 232 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 489) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 282 e 474 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 233 dell'8-16 luglio 2004 (doc. VII, n. 490) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall'articolo 3, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo n. 190 del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche - legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 238 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 493) con la quale:

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla regione Sardegna;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Bolzano;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 239 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 494) con la quale:

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli articoli 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 240 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 495) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante « Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari », convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Sentenza n. 241 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 496) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 a 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, sezione autonomie, con lettera in data 16 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, nonché sugli andamenti di cassa, sul patto di stabilità interno e sull'indebitamento nell'esercizio 2003 (doc. XLVI-bis, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 16 luglio 2004, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione, approvata dalla sezione stessa con deliberazione del 23 giugno 2004, sulla gestione finanziaria delle regioni, per gli esercizi 2002 e 2003 (doc. CI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera dell'8 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BRESSA ed altri n. 9/3197/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2002, concernente la legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 13 luglio 2004, ha

trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea STRADILLA n. 9/3664/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003, concernente misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, BORRELLI ed altri n. 9/559-B/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 gennaio 2004, concernente il trasferimento di risorse finanziarie alle regioni per far fronte alle competenze in materia di forestazione e FONTANA ed altri n. 9/4725/9, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 2004, concernente risorse finanziarie a favore delle popolazioni locali nelle aree interessate dai conflitti armati.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Situazione degli organici degli insegnanti in Emilia Romagna)**A)**

GRIGNAFFINI, TITTI DE SIMONE, PAPINI, ZANOTTI, ZANI, SODA, PINZA, MOTTA, GRANDI, ALBONETTI, MONTECCHI, SEDIOLI, MANZINI, SABATTINI e PREDA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'assessorato scuola, formazione professionale, lavoro, pari opportunità, università della regione Emilia Romagna ha reso noti alcuni dati riguardanti la situazione degli organici degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori della regione Emilia Romagna, nonché della scuola dell'infanzia;

i dati forniti, provenienti dall'ufficio scolastico regionale, mostrano la seguente situazione:

a) scuola dell'infanzia: mancano 225 insegnanti per un totale di 90 classi scoperte, più altre 35 previste solo per il mattino, per un totale di 2.500 bambini esclusi;

b) scuola elementare: 190 classi hanno richiesto, senza ottenerlo, il tempo prolungato;

c) scuola media: 300 classi hanno richiesto, senza ottenerlo, il tempo prolungato;

d) scuole superiori: malgrado l'incremento di 100 docenti ottenuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mancano ancora 185 insegnanti, anche a causa della macroscopica

sottostima delle iscrizioni (che sono cresciute di 9000 unità rispetto al 2003) compiuta dal ministero stesso;

dal dato fornito si evince la carenza di 770 docenti in totale;

la situazione che si viene così a creare non intacca solo la qualità della scuola, ma anche i diritti essenziali all'istruzione sanciti dalla Costituzione —:

quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Ministro interrogato per far fronte alla drammatica situazione creatasi in Emilia Romagna. (3-03340)

(5 maggio 2004)

(Sezione 2 - Iniziative per la modifica della denominazione di una scuola elementare di Sgonico - Trieste)**B)**

MENIA, RAISI, MIGLIORI, GIORGIO CONTE e SAIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 1° maggio 2004, con l'ingresso di dieci nuovi Stati, è nata la nuova « Europa a 25 », di cui sono ora parte integrante Paesi un tempo appartenenti al blocco comunista: nell'occasione, di qua e di là dei vecchi confini, è stata espressa la consapevolezza comune che mai più dovranno ripetersi i crimini dei sistemi comunisti e ne è stata espressa in ripetute occasioni decisa condanna;

paradossale in tale nuovo contesto appare, anche per la singolare coincidenza

di date, una situazione tuttora esistente nella provincia di Trieste, ove, in località Sgonico, una scuola elementare statale con lingua d'insegnamento slovena è intitolata « 1° maggio 1945 », ovvero la data dell'occupazione di Trieste e della sua provincia da parte del cosiddetto « esercito popolare di liberazione jugoslavo » del Maresciallo Tito, che in quaranta giorni riempì le foibe di Basovizza, Monrupino, Gropada, Plutone e altre di migliaia di italiani massacrati e seminò terrore, lutti e disperazione;

è anche opportuno ricordare che recentemente è stata approvata dal Parlamento la legge 30 marzo 2004, n. 92, che istituisce il « Giorno del ricordo » in memoria dei caduti delle foibe e conferisce ai congiunti una medaglia;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, nel corso della XIII legislatura, aveva già sollevato tale questione —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se il Ministro interrogato voglia assumere le determinazioni necessarie ad ottenere il cambio della denominazione alla scuola (statale!) con lingua d'insegnamento slovena « 1° maggio 1945 », la cui opportunità, secondo gli interroganti, appare evidente sulla base delle considerazioni riportate in premessa, oltre che del doveroso rispetto alle famiglie degli infoibati. (3-03347)

(6 maggio 2004)

(Sezione 3 – Procedure per garantire la tutela ambientale e la sicurezza presso lo stabilimento militare NBC di Civitavecchia)

C)

TIDEL. — *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

presso lo stabilimento militare Nbc di Civitavecchia vengono svolte attività

legate alla « distruzione » di armi e sostanze chimiche, nel rispetto della Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione, sviluppo, produzione, immagazzinaggio, uso e distruzione delle armi chimiche, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1997, modificata dalla legge n. 93 del 1997;

il lavoro svolto presso lo stabilimento militare di Civitavecchia impegna da anni 150 civili e 40 militari, cui è riconosciuta professionalità e competenza;

il regolamento di esecuzione della Convenzione istituisce presso il ministero degli affari esteri un ufficio per l'attuazione della medesima ed attribuisce gli adempimenti di competenza ai diversi ministeri;

la gara di appalto del ministero della difesa, stabilimento militare dei materiali di difesa Nbc, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea e sui principali quotidiani in data 1° maggio 2002, reca alla voce natura dei lavori: « sistemazione in sicurezza di monoliti in cemento provenienti dalla demilitarizzazione della miscela iprite, fenildicloroarsina », il cui importo dei lavori ammonta a 520.000 euro;

la Convenzione di Parigi, all'annesso 2), parte IV A, punto c) — distruzione, comma 12, per « distruzione di armi chimiche » « intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenziale irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali »;

la Convenzione prevede:

a) all'annesso 2, parte IV A, punto d) — verifica — ispezione e visite — prima della « distruzione » — verifiche, ispezioni e visite degli impianti di stoccaggio da parte di ispettori autorizzati (per impianti di stoccaggio si intendono i luoghi nei quali vengono conservate le armi chimiche);

b) all'articolo 4, comma 10, che «ciascuno Stato durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni»;

la Convenzione non prevede controlli nella fase *post*-distruzione ed agli impianti di stoccaggio dei materiali «distrutti»;

dalle leggi di ratifica e dai regolamenti non risultano attribuzioni di sorta ad alcun ministero (ad esempio, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) riguardo ai controlli ambientali nella fase *post*-distruzione ed agli impianti di stoccaggio dei materiali «distrutti»;

in ipotesi, le armi chimiche, dopo aver subito il processo definito con il termine convenzionale «distruzione» (più propriamente definito dall'appalto citato di «demilitarizzazione»), possono conservare un potenziale inquinante per l'uomo e per l'ambiente;

i monoliti in cemento contenenti le armi «distrutte» possono deteriorarsi al punto da rendere necessario un appalto per 520 mila euro per la fornitura di nuovi contenitori, al fine di «sistemare in sicurezza i monoliti di cemento provenienti dalla demilitarizzazione della miscela iprite-fenildicloroarsina» ed evitare in tal modo il rilascio di sostanze —:

quali procedure siano state messe in atto al fine di garantire la tutela ambientale e la sicurezza delle persone, nella fase *post*-distruzione e nel sito di stoccaggio delle armi chimiche «distrutte»;

quale sia l'organo o ente o istituzione, nazionale o locale, competente ad esercitare azioni di controllo e monitoraggio dell'aria, della terra e delle acque nei siti dove avviene lo stoccaggio *post*-distruzione. (3-01073)

(12 giugno 2002)

(Sezione 4 — Prassi di accoglienza dei richiedenti asilo a bordo delle navi militari italiane)

D)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal sito *web* della Marina militare italiana si apprende che in passato le navi militari potevano dare asilo a cittadini stranieri perseguitati nel Paese d'origine, in conformità con quanto prevede la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e secondo quando dovrebbe avvenire sulla terra ferma, configurandosi le navi come porzioni di territorio nazionale galleggianti, subordinate di conseguenza alle stesse leggi;

dallo stesso sito si apprende che più di recente la prassi è mutata e sulla navi della Marina militare italiana si concede soltanto «rifugio temporaneo» e solo a «connazionali la cui sicurezza sia minacciata da pericolo imminente» ovvero a «cittadini stranieri in occasione di gravi sconvolgimenti politici»;

tali diverse formulazioni circa la natura della prassi di accoglienza dei richiedenti asilo a bordo lasciano supporre che del diritto di asilo sulle navi militari italiane si sia persa nozione —:

in base a quali considerazioni e con quali modalità di indirizzo si sia proceduto a tale mutamento e quali siano nel dettaglio i dispositivi di accoglienza a bordo e salvaguardia delle persone, che surrogano la precedente tradizione marinara;

se non si ritenga che il passaggio dalla prassi dell'asilo a quella del rifugio temporaneo non sia in contrasto con i principi ispiratori della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, con l'accoglimento che ne ha fatto il nostro Paese, nonché con la stessa tradizione della Marina militare italiana. (3-02654)

(16 settembre 2003)

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA PENSIONISTICA E DELEGHE AL GOVERNO NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA, PER IL SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2145-B)

(A.C. 2145-B – Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER
MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che,

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare, di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari, in palese contraddizione con disposizioni e principi costituzionali;

in particolare, così come evidenziato anche dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, la previsione dell'articolo 1, comma 6, nel disporre, senza le necessarie gradualità, il passaggio al nuovo regime previdenziale a decorrere dall'anno 2008, viola il principio costituzionale della ragionevolezza, compromettendo l'equità sostanziale di trattamento dei lavoratori, a seconda che appartengano o meno alla categoria cui si applica la nuova disciplina;

altrettanta irragionevole disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito

dall'articolo 3 della Costituzione, è riscontrabile nella previsione di cui all'articolo 1, comma 12, che introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà;

come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1, escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1° marzo 2004, riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificate disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

i commi 41-43 si discostano dalla procedura ordinaria, in base alla quale agli oneri derivanti dai decreti legislativi deve provvedersi nella legge delega e non rimandandone la copertura alla legge finanziaria, in palese violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, evidenziandosi, inoltre, una incongruenza con, la previsione di cui al comma 20, in base alla quale gli eventuali minori oneri o maggiori entrate sono destinante alla riduzione del

costo del lavoro e allo sviluppo della previdenza complementare;

inoltre, il comma 54, unificando e innalzando l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, introduce una disciplina differenziata per i lavoratori dello spettacolo derivanti dalla natura del datore di lavoro, determinando un'ulteriore e ingiustificata disparità di trattamento,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge 2145-B.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Intini, Sgobio, Zanella, Cordoni, Delbono, Widman, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Michele Ventura, Pennacchi, Cusumano, Innocenti, Boccia, Morgando, Ceremigna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168, RECANTE INTERVENTI URGENTI
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (5137)**

(A.C. 5137 – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che,

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, nel tentativo di assicurare il rispetto dei parametri di compatibilità finanziaria previsti nel trattato di Maastricht, prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, una riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992 tale da non garantire neppure la certezza del finanziamento dei bandi già perfezionati, producendo una evidente lesione di diritti acquisiti, nonché una distorsione dei meccanismi di mercato, con palese e irragionevole disparità di trattamento tra soggetti connotati da medesimi

requisiti, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

inoltre, il provvedimento al medesimo articolo 1, comma 11, prevede riduzioni di spesa delle regioni e degli enti locali tali da compromettere l'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione nonché, intervenendo in corso d'anno, l'esercizio dell'integrale finanziamento richiamato dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge A.C. 5137.

n. 1 Violante, Castagnetti, Boato, Sgobio, Intini, Zanella, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Leoni, Maccanico, Innocenti, Boccia, Gambini, Vernetti, Benvenuto, Pinza, Agostini, Lettieri, Villetti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2983 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144, RECANTE DIFFERIMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5122)

(A.C. 5122 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5122 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10 Realacci, 1.13 Lion, 1.20 Lion, 1.21 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5122 — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qua-

lità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5122 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di

attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-*quater*. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-*quinqüies*. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-*quater* è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa ».

(A.C. 5122 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere approvati o aggiornati i piani d'ambito contenenti le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel pieno rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

1. 2. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Ai fini dell'applicazione, fino al 31 dicembre 2004, della disciplina di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere approvati o aggiornati, ove già esistenti, i piani d'ambito al fine di adeguare pienamente alle prescrizioni comunitarie in materia i sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

1. 3. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il termine di cui al decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140, recante proroga della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1993, n. 185, è prorogato al 31 dicembre 2004.

1. 4. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Al comma 1, sostituire le parole: La disciplina con le seguenti: Il termine per l'applicazione della disciplina.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: differita con la seguente: differito.

1. 5. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 30 aprile 2005.

1. 6. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Al comma 1, sostituire la parola: dicembre con la seguente: gennaio.

1. 7. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Al comma 1, sostituire la parola: 2006 con la seguente: 2005.

1. 8. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 9. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzante.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, è presentata al Parlamento dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni.

1-ter. La relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui al comma 1-bis evidenzia anche le cause che determinano la non idoneità alla balneazione e le misure e i risultati delle azioni predisposte dalle regioni, dagli enti locali e dai

privati per ricondurre le acque di balneazione nei limiti previsti dalla vigente normativa.

- 1. 11.** Realacci, Vigni, Vianello, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Ruzzante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 le regioni che abbiano adottato un apposito programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie e nelle quali risultino ultimate, entro il 31 dicembre 2004 le procedure, di cui ai commi 2 e 3. Nelle zone costiere interessate al differimento di cui al comma 1, deve essere comunque garantito, fino al 31 dicembre 2006, lo svolgimento di analisi e controlli con frequenza almeno doppia rispetto a quella prevista dalla tabella (allegato 1) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

- 1. 13.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a laghi e fiumi in cui siano stati rilevati, nel quinquennio precedente, fenomeni di inquinamento delle acque.

- 1. 12.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute, un osservatorio composto da esperti in materia per effettuare un monitoraggio sulle patologie riconducibili alla fruizione delle spiagge e delle acque di balneazione in modo da poter individuare le cause e le misure per

rimuoverle e che provveda ad effettuare annualmente una relazione al Parlamento in materia.

- 1. 10.** Realacci, Vigni, Vianello, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Ruzzante.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 14.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Raffaella Mariani, Dameri, Pigionica, Sandri, Zunino, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Al comma 2, sostituire le parole: La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento *con le seguenti:* Il differimento di cui al comma 1 è subordinato, in ciascuna regione, all'approvazione o all'aggiornamento.

- 1. 15.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Al comma 2, sostituire le parole: è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento *con le seguenti:* si applica previa approvazione e adeguamento.

- 1. 16.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Al comma 2, dopo le parole: dall'aggiornamento *aggiungere le seguenti:* , entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

- 1. 17.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 18.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Al comma 3, sostituire le parole: verificare le con le seguenti: garantire l'attuazione delle.

- 1. 19.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. 1. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida gli enti competenti a provvedere nel termine di sessanta giorni, ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale e sanitaria. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in via sostitutiva, con oneri a carico degli enti inadempienti.

- 1. 20.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante, Frigato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. 1. Qualora i soggetti competenti non provvedano nei termini temporali di cui ai commi 2 e 3, le necessarie misure per l'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia di collettamento e depurazione delle acque possono essere disposte in via d'urgenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentite le

autorità d'ambito e le autorità di bacino interessate.

- 1. 21.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. 1. Non si applica il differimento di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e nei bacini per i quali non siano stati rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 per l'adeguamento alle prescrizioni comunitarie in materia.

- 1. 22.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quarter, 3-quinquies.

- 1. 23.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 3-bis.

- 1. 24.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Ruzzante.

Sopprimere il comma 3-ter.

- 1. 25.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3-ter, sopprimere le parole: , anche di aree industriali,.

- 1. 26.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(A.C. 5122 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

alla luce della presenza di patologie riconducibili alla fruizione delle spiagge e delle acque di balneazione da parte dei bagnanti;

impegna il Governo

ad istituire presso i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio un osservatorio composto da esperti in materia per effettuare un monitoraggio sulle patologie riconducibili alla fruizione delle spiagge e delle acque di balneazione in modo da poter individuare le cause e le misure per rimuoverle e che provveda ad effettuare annualmente una relazione al Parlamento in materia.

9/5122/1 Vigni, Realacci.

La Camera,

premesso che:

il ministro della salute illustra al Parlamento ogni anno la relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993 n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

in base all'articolo 9 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 le regioni devono prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicità annuale, comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare per rimuovere le cause che determinano la non idoneità alla balneazione;

impegna il Governo

affinché la relazione sullo stato delle acque di balneazione sia presentata al Parlamento dal ministro della salute di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni;

affinché la relazione sullo stato delle acque di balneazione evidenzi anche le cause che determinano la non idoneità alla balneazione e le misure e i risultati delle azioni predisposte dalle regioni, dagli enti locali e dai privati per ricondurre le acque di balneazione nei limiti previsti dalla vigente normativa;

affinché il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sullo stato delle acque di balneazione sia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

9/5122/2 Realacci, Vigni.

La Camera,

considerato che le rilevazioni ambientali delle nostre coste hanno dato ottimi risultati;

considerato che gli stessi vengono rilevati secondo norme standard;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di modificare la normativa di rilevazione onde poter aggiungere anche le analisi di concentrazioni di idrocarburi, di arsenico e di metalli pesanti.

9/5122/3 Perrotta.

